

DIREZIONE ACCISE-TABACCHI

Prot.: 512152/RU

Roma, 28 dicembre 2021

A: TUTTE LE RIVENDITE DI GENERI DI
MONOPOLIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA TABACCAI

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI
FUMO ELETTRONICO - ANAFE

OGGETTO: proroga validità dei titoli abilitativi.

Con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 103 è stata prevista la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e la proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Com'è noto la richiamata disposizione è stata più volte modificata in ragione delle successive proroghe legislative dello stato di emergenza sanitaria.

In particolare il decreto legge n. 125/2020 ha disposto che: *“all'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole :”il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “ la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19”.*

Con il Decreto Legge n. 105/2021, lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Infine, l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha stabilito che *“lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*

DIREZIONE ACCISE-TABACCHI

Ciò posto, è stata emanata apposita determinazione direttoriale che, in ragione dell'intervenuta prorogatio fornisce disciplina di dettaglio circa la validità dei titoli abilitativi, concessori, autorizzatori in materia di tabacchi e prodotti liquidi da inalazione, nonché in tema di rinnovo.

Nello specifico è stato previsto che tutti i certificati e titoli abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria conservano validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza sanitaria e, dunque, fino al 29 giugno 2022.

All'art. 3 della determinazione in parola viene precisato che le istanze di rinnovo dei titoli abilitativi dovranno pervenire al competente ufficio dei Monopoli a norma dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 38/2013 ss.mm.ii., entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza di cui al precedente art. 2, ossia entro e non oltre il 30 maggio 2022, ovvero entro e non oltre trenta giorni antecedenti alla scadenza della proroga ulteriormente disposta da successivi provvedimenti normativi.

Con riferimento agli aspetti di ordine economico/finanziario circa il versamento dell'*una tantum* da parte dei rivenditori, viene fatto salvo, in caso di proroga, l'obbligo del relativo pagamento per il periodo intercorrente tra l'originaria scadenza e quella fissata in via normativa.

Merita di essere opportunamente segnalato quanto previsto dall'art. 5 del provvedimento direttoriale in parola. In particolare, i soggetti titolari di concessioni/autorizzazioni, laddove intendano non avvalersi, in tutto o in parte, del periodo di proroga dell'efficacia dei titoli medesimi, sono tenuti ad inviare all'ufficio dei Monopoli territorialmente competente apposita istanza corredata della documentazione all'uopo richiesta

Infine, all'art. 6, viene stabilito che le disposizioni di cui al provvedimento direttoriale in parola mantengono la loro validità, quanto a disciplina sostanziale, anche in caso di eventuali successive proroghe dello stato di emergenza, fatta eccezione per i termini di cui agli artt. 2 e 3 che andranno corrispondentemente e automaticamente aggiornati.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna